



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Ufficio X - Ufficio scolastico di Rovigo
Via Don Giovanni Minzoni 15 - 45100 Rovigo

Prot. AOOUSPRO0004914

Rovigo, 14 giugno 2011

Ai Sigg.ri Ricorrenti

Personale a tempo determinato

Loro sedi

Oggetto: Impugnazione termine scadenza contratti di lavoro a tempo determinato ex art. 32 L.183/2010 - richiesta di conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e risarcimento danni

Considerato che stanno continuando a pervenire richieste di cui all'oggetto, facendo seguito a precedenti note già diramate da questo Ufficio e pubblicate nel sito ufficiale (nota Prot. 2882 del 19/5/11 e nota Prot. 800 dell'8/2/11) si conferma che alcuna immissione in ruolo o trasformazione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato può avvenire se non in base a specifiche previsioni normative. Considerato che l'Amministrazione scolastica sta operando secondo normativa vigente, nessun risarcimento è dovuto in relazione alla richiesta in oggetto.

Ad ogni buon conto si precisa che con riferimento ai ricorsi dei precari per la stabilizzazione è stato chiarito che l'articolo 9 del decreto legge n. 70 del 2011 "Decreto sviluppo", aggiunge espressamente tra le ipotesi di esclusione dall'applicazione della direttiva comunitaria 1999/70/CE, anche i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente e ATA, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo.

La presente nota vale come comunicazione in risposta alle istanze presentate e che verranno presentate, inerenti all'oggetto.

Il Dirigente

Maria Fernanda Barile